

Ladro muore per morso del cane

written by Redazione | 06/05/2022



Cane da guardia uccide ladro: il proprietario può essere denunciato dagli eredi?

Ciao amici, oggi risolveremo insieme un caso giudiziario che spesso genera discussioni, specie tra i cinofili. Parliamo di difesa domiciliare, praticata però in un modo diverso da quello convenzionale: tramite un cane da guardia.

Ipotizziamo il caso di un ladro che muore per morso del cane da guardia.

Nel caso di specie, un ladro scavalca il cancello di una villetta, completamente disarmato se non degli attrezzi necessari a scassinare la porta d'ingresso, a rimuovere qualche serratura e magari ad aprire i lucchetti per portare a termine il furto. Il malvivente però non sa che il proprietario di casa ha lasciato il proprio cane libero da guinzaglio e da qualsiasi museruola. Né potrebbe immaginarlo vista l'assenza del consueto cartello "Attenti al cane". Non parliamo di un animale qualsiasi, ma di uno particolarmente aggressivo e, in quel preciso momento, nervoso per essere digiuno da un giorno intero.

Il cane, alla vista dello sconosciuto, lo morde ad una coscia, in corrispondenza di

un'arteria: lo fa tanto forte da provocarne la morte per dissanguamento.

A questo punto, nasce la controversia tra i figli del ladro, suoi eredi, e il padrone di casa. I primi denunciano il secondo per omicidio colposo, causato appunto dall'animale pericoloso che questi ha lasciato senza alcuna protezione e senza affiggere un cartello di avviso agli estranei. E gli chiedono anche il risarcimento per essere rimasti senza reddito, visto che era il padre a portare il pane a casa, seppur in modo non sempre lecito.

Il proprietario del cane, a sua volta, vorrebbe che fossero gli eredi a rispondere del furto commesso dal padre ormai defunto.

Uno degli eredi dice: «Tu rispondi del tuo cane. E quindi devi essere condannato per la morte procurata dall'animale».

L'imputato risponde: «Io non posso rispondere di ciò che fa il mio cane a casa quando non ci sono. Non ero presente. E comunque se anche fossi stato presente, il mio cane avrebbe agito per tutelare me e quindi si sarebbe trattato di legittima difesa».

L'erede: «Ma siccome tu non c'eri, non ci può essere neanche legittima difesa. Peraltro, se solo nostro padre avesse saputo che c'era un cane non avrebbe oltrepassato il cancello! Quindi, la responsabilità della morte è di chi ha lasciato il cane libero senza avvisi e, per di più, sapendo che si trattava di una razza aggressiva».

L'imputato risponde: «Se solo vostro padre avesse rispettato la legge non sarebbe morto».

L'erede: «Nostro padre avrebbe potuto rispondere tutt'al più di furto, che però non ha portato a termine, e che quindi non può essere punito. Tanto più che è morto. Su un piano diverso è invece la responsabilità del proprietario dell'animale che deve comunque rispondere dell'omicidio, non potendosi mettere sullo stesso piano la tutela della vita di una persona con quella del patrimonio di un'altra. La prima è più importante: non si può uccidere chi vuol rapinare senza armi e senza alcuna intenzione di fare male agli eventuali residenti in casa».

Il proprietario dell'animale: «In ogni caso, non posso risarcirvi per il fatto di aver perso, insieme a vostro padre, il reddito che questi vi procurava con metodi illegali:

non mi interessa che possiate morire di fame. Non c'è nessun danno da risarcire!».

Ebbene amici. Secondo voi, chi ha ragione in un caso del genere?

L'articolo 2052 del Codice civile stabilisce che il proprietario del cane risponde di tutte le condotte illecite commesse dall'animale, quindi anche della morte altrui. La responsabilità è sia di carattere civile che penale. Sotto il primo versante, il padrone dell'animale deve risarcire sia i danni morali che i danni materiali alla vittima del morso o ai suoi eredi. Sotto il secondo profilo, questi risponde delle lesioni o dell'omicidio e quindi può essere inquisito e condannato penalmente.

Sotto questo aspetto la Cassazione ha detto che, se anche il cartello "attenti al cane" non è obbligatorio, la sua presenza non esclude comunque la responsabilità del padrone dell'animale. Secondo la Cassazione, il proprietario del cane non può considerarsi esonerato dal custodire adeguatamente l'animale per il solo fatto di avere apposto un cartello con la scritta «Attenti al cane». Quel tipo di cartello rappresenta un «mero avviso» relativo alla «presenza dell'animale», ma certo «non esaurisce gli obblighi del proprietario di evitare che l'animale possa recare danni alle persone».

Tutto ciò farebbe pensare che, se il ladro può essere responsabile per il furto, il padrone di casa risponderà comunque di omicidio. Ma attenzione... Il ladro non risponde del furto perché è morto. E la sua responsabilità non si trasferisce sugli eredi perché la responsabilità penale è solo personale.

Dall'altro lato il padrone di casa non può essere, a sua volta, responsabile né civilmente né penalmente. Sotto il primo versante, il risarcimento viene escluso quando il morso avviene per **caso fortuito**, ossia per un fatto imprevedibile e inevitabile. Tale può essere anche la condotta del terzo, ossia quella della vittima. A riguardo, il fatto che un ladro entri in casa altrui mentre il padrone non c'è non è un fatto che rientra nella normale prevedibilità: non perché un malvivente può rompere la serratura di casa dobbiamo fargli trovare tutto in ordine ed il cane con la museruola.

Questo basta a escludere ogni responsabilità civile al proprietario del cane, ossia ogni obbligo di risarcimento. Ma non sarà condannato neanche da un punto di vista penale. L'articolo 51 del Codice penale stabilisce infatti che non si può essere responsabili penalmente se si agisce a difesa di un proprio diritto. E la tutela della proprietà è un diritto.

Quindi, il processo finirà con l'impossibilità per gli eredi di veder condannato per omicidio il padrone di casa o di ottenere da lui il risarcimento per la perdita del padre. Il padrone di casa non potrà agire penalmente contro gli eredi. Potrebbe tutt'al più chiedere loro il risarcimento (perché questo si trasferisce agli eredi) solo se dimostra di aver subito un danno effettivo e concreto: ma se non c'è stato alcun furto o rottura di cancelli e porte, sarà difficile anche ottenere tale ristoro.